

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ISTITUTO NINO
TRAPANI DINEUROSCIENZE E
GESTALT**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA MONTE LAURO
25

Numero REA: SR - 151630

Codice fiscale: 01833140898

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-07-2014 - Statuto completo	2
--	---

	All. "A" col. n. 72403 di Repertorio n. 23006 di Raccolta	
	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e Denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Siracusa la Società	
	Cooperativa Sociale Istituto Nino Trapani di Neuroscienze e	
	Gestalt.	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del	
	Codice Civile e dalle Leggi speciali sulla cooperazione si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
	Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,	
	salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo Mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi socio sanitari ed educativi come previsto	
	dall'art. 1 lettera a) della Legge 381/91.	

	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in	
	forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori operando nei settori di attività di cui al	
	successivo art. 4.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in	
	partecipazione, con cui contribuisce comunque al	
	raggiungimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto Sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come	
	oggetto quanto segue:	
	1.promuovere lo studio, la ricerca, la prevenzione e la	

	cura del disagio psichico, dalle forme evolutive fisiologiche	
	alle psicopatologie conclamate, anche di concerto o in	
	collaborazione con istituti di ricerca, università, Enti	
	pubblici e privati;	
	2.prestare ascolto e, quindi, dare sostegno clinico,	
	psicologico, e spirituale a tutti i cittadini verso i quali la	
	società potrà prestare la propria opera, anche mediante lo	
	svolgimento di attività di psicoterapia e volontariato;	
	3.promuovere e favorire la comunicazione interpersonale e	
	l'educazione alla salute e al benessere psicofisico,	
	promuovere l'ascolto clinico e la psicoterapia, anche mediante	
	l'organizzazione di corsi di specializzazione in psicoterapia,	
	corsi di formazione e aggiornamento, seminari di studi,	
	congressi, convegni, master, e attività di divulgazione	
	scientifica e culturale;	
	4.svolgere ogni attività volta a favorire una totale	
	ripresa fisica, psicologica e sociale dei pazienti e delle	
	loro famiglie, anche mediante psicoterapia individuale, di	
	coppia, familiare, di gruppo e aziendale lavorativa e	
	psiconcologia;	
	5.prestare ascolto globale ai malati ed ai loro	
	familiari, attuando e garantendo in modo simultaneo,	
	direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati,	
	ogni forma di assistenza necessaria alla persona e al suo	
	nucleo familiare in ogni fase e durante il decorso della	

	malattia.	
	6.monitorare con attività di ricerca scientifica gli	
	interventi clinici e formativi effettuati in termini di	
	efficienza ed efficacia per la prevenzione e cura del disagio	
	psichico, dalle forme evolutive fisiologiche alle	
	psicopatologie conclamate;	
	7. diffondere anche con la promozione di attività editoriali	
	(pubblicazione di libri, riviste, articoli scientifici,	
	dispense didattiche, ecc.) l'ascolto e la comunicazione	
	interpersonale per la prevenzione e la cura del disagio	
	psichico.	
	Discendono conseguentemente dalla predetta finalità statutaria	
	le seguenti attività connesse:	
	- realizzazione e gestione di ambulatori, servizi di diagnosi	
	e cura, centri clinici operanti nei settori della prevenzione,	
	della cura e della riabilitazione;	
	- organizzazione e gestione della cura e dell'assistenza ai	
	malati direttamente o mediante stipula di contratti di	
	collaborazione e/o convenzioni con Enti Pubblici o Privati;	
	- organizzazione e gestione di corsi di specializzazione in	
	psicoterapia, corsi di formazione e aggiornamento, seminari di	
	studi, congressi, convegni, master, e attività di divulgazione	
	scientifica e culturale;	
	- istituzione di relazioni scientifiche e di collaborazione	
	con Enti pubblici e privati Nazionali ed Internazionali	

	cointeressati ai medesimi scopi;	
	- promozione di attività di volontariato con la costituzione	
	di gruppi autonomi o di strutture interne alla società;	
	- promozione, diffusione e conoscenza di questa iniziativa in	
	campo scientifico, clinico e sociale anche in collaborazione	
	con Enti pubblici e privati;	
	- assistenza ambulatoriale e domiciliare di psiconcologia e	
	cure palliative ai malati e alle loro famiglie ed eventuale	
	elaborazione del lutto;	
	- attività di pubblicazione di libri, riviste, articoli	
	scientifici e dispense didattiche;	
	- attività di formazione per professionisti nelle relazioni di	
	aiuto, per operatori sociali e per educatori;	
	- attività di consulenza psicologica, pedagogica, psichiatrica	
	e psicoterapica;	
	- master professionalizzanti, alta formazione, scuola di	
	specializzazione in psicoterapia;	
	- corsi di counselling e di formazione per formatori;	
	- attività di formazione per il servizio civile, per il	
	volontariato e per le politiche attive del lavoro;	
	- istituzione di consultori familiari e giovanili;	
	- attività nell'ambito della prevenzione del disagio giovanile	
	e delle tossicodipendenze;	
	- la prestazione dell'assistenza e cura in qualsiasi forma e	
	genere agli anziani, agli emarginati ai portatori di handicap,	

	ai tossico dipendenti, ai nuclei familiari in stato di	
	bisogno, agli stranieri, ai giovani ed in genere a tutti	
	coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio	
	sociale, sia a domicilio che presso ospedali, case di cura,	
	case di riposo ecc.;	
	- l'istituzione del servizio di assistenza medica ed	
	infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, in particolare	
	in ambito psiconcologico;	
	- la realizzazione di tutte quelle iniziative ed attività che	
	consentono l'inserimento e l'integrazione nella vita sociale	
	ed economica dei soggetti indicati al punto 1);	
	- la difesa e la valorizzazione delle tradizioni popolari ed	
	artigianali, mediante l'utilizzo della conoscenza delle	
	persone anziane, affiancando ad esse le giovani leve del	
	lavoro in cerca di sbocchi occupazionali;	
	- la realizzazione di un centro sociale attrezzato per	
	attività culturali e ricreative, organizzazione del servizio	
	di segretariato sociale e del servizio sociale professionale	
	ai sensi di quanto previsto dalla L.R. N.22/1986.	
	- la stipula con personale specializzato ove non ve ne sia	
	disponibile tra i soci, per comprovati motivi di funzionalità	
	della Cooperativa;	
	- l'istituzione e /o gestione di asili nido;	
	- l'istituzione e/o gestione di servizi socio psico-	
	pedagogico;	

	- la gestione di mense scolastiche e sociali;	
	- interventi a favore dell'imprenditorialità femminile	
	nell'ambito dei servizi sociosanitari ed educativi (ai sensi	
	della normativa);	
	- l'istituzione e/o gestione di Centri Diurni e/o di	
	riabilitazione occupazionali per soggetti portatori di	
	handicap;	
	- servizio ambulatoriale di fisioterapia in convenzione con	
	enti pubblici e soggetti privati;	
	- istituzione e/o gestione di case famiglie, comunità alloggio	
	e servizi residenziali in favore di disagiati psichici;	
	- istituzione e/o gestione di residenze sanitarie assistite;	
	- interventi in favore del turismo sociale, gestione centri	
	residenziali, organizzazione di viaggi presso località	
	turistiche e climatiche: istituzione e/o gestione di case	
	albergo finalizzate al turismo sociale(terza età, disabili,	
	minori ecc.);	
	- attività di indagine conoscitiva e ricerca sociale nel	
	territorio.	
	La Cooperativa può promuovere anche l'istruzione	
	cooperativistica e professionale anche mediante l'istituzione	
	e la gestione di corsi di addestramento e perfezionamento.	
	Relativamente all'assistenza agli anziani, inabili, nuclei	
	familiari in stato di bisogno, minori in difficoltà e ragazze	
	madri, la cooperativa anche ai fini della L.R. n. 22/1986 e di	

	quelle che saranno emanate sia Regionali, Nazionali e	
	Comunitarie, può prestare i seguenti servizi:	
	a) servizi aperti quali: assistenza domiciliare, assistenza	
	centro d'incontro per le attività culturali e del tempo	
	libero, centri diurni e notturni di assistenza;	
	b) servizi residenziali quali: case albergo, case	
	protette, comunità alloggio, servizi per l'assistenza	
	economica.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui svolgimento è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le	
	provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione,	
	dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati	
	allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	

	aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere	
	obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci Cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori i soggetti appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente all'attività lavorativa della cooperativa per il	
	raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei	
	seguenti requisiti:	
	1) età non inferiore a 18 anni;	
	2) qualifica attinente all'oggetto sociale;	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	

	effetti della legge 381/91 e che siano in possesso di	
	esperienza nel campo dei servizi sociali e dell'assistenza	
	alle categorie di persone svantaggiate;	
	c) persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali;	
	d) associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado	
	di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove, questi	
	possono essere solo persone fisiche.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche od affini, o	
	partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in	
	effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 6 (Categoria Speciale di Soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.	

	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.	
	5 del presente statuto che intendano completare la loro	
	formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento	
	nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale verrà fissata in apposito regolamento in funzione	
	della natura e della durata dell'ulteriore rapporto	
	instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti previsti dall'art. 2476 codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	

	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere	
	ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori;	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati	
	previsti nel percorso formativo.	
	Il passaggio alla categoria di socio lavoratore deve essere	
	comunicato all'interessato e annotato a cura degli	
	Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,	
	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di Ammissione)	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nell'art. 36 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	

	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi del Socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	

	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della Qualità di Socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se	
	il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica;	
	Art. 10 (Recesso del Socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	

	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al	
	successivo art. 36 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	

	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai	
	regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso	
	di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato	
	presso la cooperativa così come meglio specificato nel	
	Regolamento;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute	
	alla Società a qualsiasi titolo;	

	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese	
	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 36 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell' Organo Amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di Recesso ed Esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla	
	decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 36 e	
	seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	

	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 23 comma 4, lett. c),	
	la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in	
	misura mai superiore all'importo effettivamente versato e	
	rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del Socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	

	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Art. 15 (Termini di Decadenza, Limitazioni al Rimborso,	
	Responsabilità dei Soci Cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	

	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci Sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59,	
	aventi i requisiti di Legge.	
	Art. 17 (Conferimento e Quote dei Soci Sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di €. 5.000,00	
	ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di <u> </u> pari a una	
	quote.	
	Art. 18 (Alienazione delle Quote dei Soci Sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	

	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori	
	provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il	
	socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli	
	Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di Emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea	
	ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	

	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella	
	delibera di emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non possono esprimere	
	più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci	
	presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei Soci Sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	

	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi Costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote del valore nominale di Euro 200 (due cento). La quota	
	complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore	
	ai limiti di legge;	
	2) conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel	
	Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) riserva straordinaria;	
	e) ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o	
	prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	

	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della Società .	
	Art. 22 (Vincoli sulle Quote e loro Alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le	
	indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al l'autorizzazione deve essere	
	motivato. Contro il socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione può proporre opposizione al Collegio	
	arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di Esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre ogni	
	anno.	
	Alla fine ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	

	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59;	
	d) eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente. La rimanente parte al fondo di riserva	
	indivisibile.	
	L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili.	

	L'assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione	
	utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente .	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	I soci, in sede approvazione del bilancio, deliberano sulla	
	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante	
	una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici	
	intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo	
	quanto previsto in apposito regolamento.	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi Sociali)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblee)	

	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera, Fax,	
	email o altro mezzo idoneo, inviata 15 giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati,	
	sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone	
	alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3) procede alla nomina degli Amministratori e può nominare il	
	Presidente ed il Vice Presidente;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	

	Amministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) provvede alle modifiche statutarie;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci.	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli	
	argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli	
	Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del	
	codice civile.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	

	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	<u>Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano</u>	
	<u>iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non</u>	
	<u>siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte e delle</u>	
	<u>obbligazioni assunte nei confronti della cooperativa.</u>	
	A ciascun socio spetta un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19,	
	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	

	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o Sindaco della cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 29 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un	
	amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.	
	Qualora l'assemblea dei soci un Consiglio di amministrazione,	
	lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile	
	da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta	

	prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le	
	persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo	
	superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale	
	l'assemblea dei soci approva il bilancio ultimo esercizio	
	della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.	
	Art. 30 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'amministratore unico sono investiti dei	
	più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo	
	quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge o dal	
	presente statuto.	
	L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	

	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o	
	caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 31 (Convocazioni e Deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato le volte nelle quali vi	
	sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta	
	domanda da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente, fax o email da	
	spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi	
	urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed	
	i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima	
	della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione si intende	
	approvata o non approvata a seconda di come ha votato il	
	Presidente.	
	Art. 32 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	

	gli altri sostituirli con deliberazione approvata dal	
	Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita	
	da amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso all'assemblea dei soci	
	deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio	
	Amministrazione sono tenuti a fare ricorso all'assemblea dei	
	soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 33 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere	
	del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche..	
	Art. 34 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di	
	Amministrazione la rappresentanza della Cooperativa di fronte	
	ai terzi e in giudizio.	

	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 35 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio sindacale sarà nominato se obbligatorio e	
	funzionerà secondo le norme di legge.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 36 (Scioglimento Anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della nominerà uno o	
	più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 37 (Devoluzione Patrimonio Finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	

	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 38 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Negli stessi	
	regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le	
	mansioni dei Comitati tecnici se costituiti.	
	Art. 39 (Principi di Mutualità, Indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere osservati.	
	Art. 40 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	

38 di 38